

COMUNE DI ALLAI

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER L'USO DEL RIFUGIO COMUNALE PERDU MAGGIU.

Art. 1

Il rifugio di proprietà comunale in località Perdu Maggiu sul Monte Grighine può essere concesso in uso ai richiedenti, maggiorenni residenti e non residenti, in applicazione del presente regolamento e col pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale.

Sono considerati residenti anche gli iscritti all'A.I.R.E comunale ed equiparati ai residenti coloro che pagano regolarmente l'imposta comunale sugli immobili (ICI) o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Per i non residenti le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto ai residenti.

Art. 2

La concessione è subordinata alla prenotazione e consegna della ricevuta del pagamento effettuato in favore del Comune tramite c.c.p. o versamento sul conto bancario comunale.

La chiave dovrà essere restituita all'incaricato del Comune possibilmente il giorno stesso o comunque entro le 10 del giorno successivo.

Le concessioni d'uso sono rilasciate sulla base della data di prenotazione, per un giorno, salvo proroga in caso di assenza di altre richieste o in casi particolari.

Per i giorni di Pasquetta e Ferragosto verrà applicato anche il principio dell'alternanza, con assegnazione, nella settimana precedente, tra i richiedenti. Le domande dei non residenti saranno prese in considerazione solo in mancanza di domande dei residenti.

Le richieste non potranno essere inoltrate prima di 30 giorni dal giorno prescelto.

Nel caso il Comune debba utilizzare il rifugio per fini istituzionali qualunque concessione sarà revocata.

Art. 3

Data la presenza nel rifugio di due cucine e due tavoli che possono accogliere 20 persone, potranno essere rilasciate le concessioni, per lo stesso giorno, anche a due gruppi o nuclei familiari se questi sono composti da meno di 11 persone ciascuno. L'uso delle cucine dovrà essere moderato e tale da non superare le normali esigenze in relazione al numero delle persone presenti. Particolare cura dovrà essere posta nell'assicurarsi della chiusura del gas dopo l'uso.

Art. 4

L'uso del rifugio è consentito tutti i giorni esclusivamente dalle 8,00 alle 24,00. E' vietato fumare e farvi entrare qualsiasi tipo di animale.

Il locale, le attrezzature, gli arredi e l'area circostante dovranno essere lasciati puliti come sono stati trovati. I rifiuti prodotti dovranno essere riportati indietro e non lasciati nel rifugio o abbandonati nei pressi.

Nel periodo estivo è assolutamente vietato accendere il fuoco nel caminetto o all'esterno del rifugio pena l'applicazione delle sanzioni previste nell'ordinanza regionale antincendi.

Art. 5

Nel caso di danni provocati ai locali o agli arredi, anche involontariamente, il concessionario è responsabile del risarcimento. Il concessionario è ugualmente responsabile della sottrazione degli arredi.

Il concessionario e i responsabili dei danni, oltre all'obbligo del risarcimento, potranno essere interdetti dall'uso futuro del rifugio.

Il concessionario che, al momento dell'arrivo, riscontri dei danni ai locali o agli arredi o la mancanza degli stessi, deve immediatamente darne comunicazione per telefono all'incaricato comunale, per non doverne rispondere.

Art. 6

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno, oltre alla normativa per casi simili, anche le consuetudini e il buon senso.